

ELCOM

domanda-di-riesame-tariffa-delle-centrali-elettriche-AsSfb3 vom 17. März 2011

ElCom, 2011-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/elcom_domanda-di-riesame-tariffa-delle-centrali-elettriche-AsSfb3

FR: ELCOM domanda-di-riesame-tariffa-delle-centrali-elettriche-AsSfb3 du 17 mars 2011

IT: ELCOM domanda-di-riesame-tariffa-delle-centrali-elettriche-AsSfb3 del 17 marzo 2011

Erwägungen

E. 1

Il 6 marzo 2009 la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) ha emanato una decisione concernente i costi e le tariffe per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) (rif. 952-08-005). In virtù dell'articolo 31b dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), la Commissione ha addossato i costi delle PSRS generali ai gestori delle centrali elettriche con una potenza elettrica di almeno 50 MW (cosiddetta tariffa delle centrali elettriche). Tra questi gestori vi era anche la richiedente. I numeri 2 e 3 della decisione recitano:

E. 2

A partire dal 1° gennaio 2009, la tariffa 2009 per le PSRS generali è fissata a 0,77 cent./kWh. Di questo importo, 0,40 cent./kWh sono addossati ai consumatori finali nella misura dell'energia elettrica ricevuta.

E. 2.1

Parti

E. 2.2

Domanda e motivi della richiedente

E. 3

Con sentenza dell'8 luglio 2010 (A-2607/2009), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato illegale e incostituzionale l'articolo 31b della OAEI, revocando il numero 2 frase 2 e il numero 3 della decisione del 6 marzo 2009 in relazione alla ricorrente interessata. B.

E. 3.1

Considerazioni generali

E. 3.2

Valutazione della domanda di riesame

E. 3.2.1

Presenza di motivi per riesaminare la decisione

E. 3.2.2

Domanda di riesame quale rimedio di diritto informale (formloser Rechtsbehelf)

E. 3.3

Conclusione

E. 4

A partire dal 1° gennaio 2010, la tariffa 2010 per le PSRS generali è fissata a 0,76 cent./kWh. Di questo importo, 0,40 cent./kWh sono addossati ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente collegati alla rete di trasporto nella misura dell'energia elettrica ricevuta.

E. 5

Contro i numeri 4 e 5 della decisione del 4 marzo 2010 diverse centrali elettriche hanno nuovamente interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Il gestore della centrale elettrica della richiedente [...], nuovamente parte nella procedura, ha rinunciato a inoltrare un ricorso. Anche [...] non ha interposto ricorso contro la decisione. Attualmente le procedure di ricorso sono sospese. C.

E. 6

Vista la sentenza dell'8 luglio 2010 (A-2607/2009) del TAF, la ElCom non ha più applicato l'articolo 31b OAEl nella sua decisione dell'11 novembre 2010 concernente i costi e le tariffe 2011 per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e per le PSRS. D.

E. 7

Con scritto del 1° dicembre 2010 la richiedente ha presentato alla ElCom una domanda di riesame della decisione del 6 marzo 2009 (952-08-005) e della decisione del 4 marzo 2010 (952-09-131) (act. 1). II Considerandi 1 Competenza

E. 8

In virtù dell'articolo 22 capoverso 1 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEL; RS 734.7), la ElCom vigila sul rispetto della legge, prende ed emana le decisioni necessarie per la sua esecuzione e delle disposizioni di esecuzione. La ElCom è competente in particolare per la verifica, in caso di controversia o d'ufficio, dei tariffari e dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEL).

E. 9

Nella fattispecie, su domanda della richiedente, la ElCom valuta la possibilità di un riesame della decisione del 6 marzo 2009 e della decisione del 4 marzo 2010. Per la richiedente, entrambe le decisioni sono formalmente passate in giudicato (cfr. n. marg. 15). A determinate condizioni, un'autorità può modificare le sue decisioni in un momento successivo, nonostante siano passate in giudicato. La ElCom era autorità di decisione, pertanto essa è anche competente per la trattazione della domanda di riesame. 2 Parti, domanda e motivi

E. 10

Secondo l'articolo 6 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione.

E. 11

La richiedente ha presentato una domanda di riesame delle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010. Essa è pertanto destinataria materiale delle decisioni e parti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

(PA; RS 172.021).

4/10

E. 12

La richiedente chiede che i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione della ElCom del 6 marzo 2009 vengano annullati e modificati nel senso di revocare ex tunc la facoltà concessa a Swissgrid SA di addebitare i costi (o una parte di essi) per le prestazioni di servizio relative al sistema ai gestori delle centrali elettriche con una potenza elettrica di almeno 50 MW (domanda a). La richiedente chiede inoltre che i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione della ElCom del 4 marzo 2010 vengano annullati e modificati nel senso di revocare ex tunc la facoltà concessa a Swissgrid SA di addebitare i costi (o una parte di essi) per le prestazioni di servizio relative al sistema ai gestori delle centrali elettriche con una potenza elettrica di almeno 50 MW (domanda b).

E. 13

A motivazione della domanda, la richiedente adduce essenzialmente il fatto che la situazione giuridica è radicalmente cambiata, in quanto il TAF, con la sua decisione dell'8 luglio 2010, ha dichiarato anti- costituzionale e illegale una norma astratta (n. 4.1.a della domanda). L'art. 31b cpv. 2 OAEI è stato deciso in un modo piuttosto particolare che ha impedito alla parte istante di rendersi conto per tempo dell'irregolarità poi accertata (punto 4.1.c della domanda). La richiedente fa inoltre valere che qualora l'incostituzionalità di un disposto dovesse essere preso in considerazione soltanto per alcuni gestori si creerebbero complicazioni contabili estreme, inaccettabili e impraticabili. Inoltre si avrebbero complicazioni nell'ambito della procedura di accertamento dei costi delle PSRS effettivi; in particolare in quei casi in cui i gestori non hanno assunto la qualità di parte. Inoltre si creerebbe una disparità di trattamento tra coloro che hanno impugnato le decisioni e coloro che non hanno inoltrato ricorso, con conseguenti disparità anche per i clienti finali. Il principio della sicurezza del diritto non prevarrebbe, nella fattispecie, sul principio della corretta attuazione del diritto oggettivo (n. 4.1.d della domanda). Infine la richiedente adduce il fatto di avere espresso una riserva nei confronti di Swissgrid SA in relazione al pagamento delle fatture (n. 4.2. della domanda).

E. 14

Le allegazioni della richiedente sono esaminate nell'ambito dei considerandi . 3 Domanda di riesame

E. 15

Una decisione è formalmente passata in giudicato quando non può più essere contestata con un mezzo d'impugnazione ordinario (HÄFELIN ULRICH/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo/Basilea/Ginevra 2006, n. marg. 990). Pertanto, per la richiedente che non ha impugnato entro i termini davanti al Tribunale amministrativo federale i numeri dei dispositivi riguardanti la tariffa delle centrali elettriche, entrambe le decisioni sono formalmente passate in giudicato (cfr. anche decisione della ElCom del 17 gennaio 2011, 952-10-045, n. marg.14).

E. 16

Una decisione formalmente passata in giudicato è legalmente valida. Essa può essere revocata unilateralmente dall'Amministrazione o modificata a svantaggio del destinatario

solo a determinate condizioni (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, § 31 n. marg. 8). Per quanto concerne la valutazione della presente domanda di riesame, si applicano pertanto le condizioni generali di diritto amministrativo relative al riesame di decisioni formalmente passate in giudicato.

E. 17

In linea di massima un'autorità può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato qualora dovesse constatare che dalla sua emanazione le circostanze effettive o giuridiche sono cambiate al punto tale che la decisione non appare corretta dal punto di vista attuale (constatazione suc-

5/10

cessiva di decisione errata). Un'autorità può riesaminare una decisione anche quando quest'ultima è inizialmente errata (indagine errata sulla situazione di fatto o valutazione della situazione di fatto errata sul piano giuridico; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, § 31 n. marg. 19).

E. 18

Qui di seguito occorre in primo luogo verificare se vi sono motivi per un riesame della decisione (questione relativa all'entrata in materia). In caso affermativo, occorre in secondo luogo verificare se esistono motivi per modificare la decisione.

E. 19

In caso di riesame su domanda di una parte, spetta alla richiedente dimostrare i motivi che giustificano il riesame di una decisione. In mancanza di motivi riconosciuti, la domanda di riesame è da trattare come rimedio di diritto informale (formloser Rechtsbehelf). Una domanda di riesame è in linea di massima un rimedio di diritto informale. Se non previsto diversamente dalla legge, di norma non esiste alcun diritto all'entrata in materia. L'entrata in materia rientra nel potere discrezionale dell'autorità.

E. 20

Tanto nella prassi che nella dottrina sono questi i motivi tipici riconosciuti, atti a giustificare il riesame di una decisione (cfr. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, § 31 n. marg. 36 segg.).

E. 21

Motivi analoghi a una revisione (art. 66 PA): È ammissibile riesaminare decisioni inizialmente errate per motivi analoghi a una revisione. Questi motivi sono dati quando su una decisione ha influito un crimine o un delitto, quando sono allegati nuovi fatti o prodotti nuovi mezzi di prova rilevanti o quando non si è tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni. Nella fattispecie non si ravvisano motivi analoghi a una revisione, tantomeno essi vengono adottati dalla richiedente.

E. 22

Riesame a seguito di un'applicazione scorretta del diritto: una decisione può essere inizialmente errata a causa di una scorretta applicazione del diritto. In linea di massima un'applicazione scorretta del diritto deve però essere impugnata con un ricorso. Vi sono due

eccezioni: ■ Decisioni durature (con effetto su un periodo di tempo lungo): la decisione 952-08-005 stabilisce la tariffa delle centrali elettriche conformemente all'articolo 31b OAEI per l'anno 2009, la decisione 952-09-131 per l'anno 2010. Si è quindi in presenza di una fattispecie conclusa sul piano temporale e non si tratta di una decisione duratura. ■ Errori materiali gravi. Il riesame di decisioni analoghe a sentenze è eccezionalmente possibile, se la decisione contiene errori materiali gravi e se la mancata modifica della stessa comporta un risultato inaccettabile che urta il senso della giustizia. Nella fattispecie non si è in presenza di un caso del genere. Anche se si tratta di conseguenze finanziarie relativamente importanti per le centrali elettriche, esse sono comunque limitate agli anni 2009 e 2010. Inoltre, il fatto che la richiedente non abbia interposto ricorso contro la tariffa delle centrali elettriche - benché quest'ultima fosse già oggetto di controversia nella procedura dinanzi alla ElCom - fa pensare che le conseguenze finanziarie non siano considerate gravi. In linea di massima, gli atti amministrativi che poggiano su una base giuridica mancante sono impugnabili (DTF 98 Ia 568 cons. 4 pag. 571 segg.; HÄFELIN ULRICH/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich/6/10

rigo/San Gallo/Basilea/Ginevra 2006, n. marg. 951 segg). Tuttavia la richiedente non ha interposto ricorso. Inoltre, nella sua sentenza, il TAF non ha constatato la nullità dei numeri del dispositivo in questione, ma ha piuttosto revocato detti numeri esplicitamente solo in relazione alla ricorrente. Pertanto le decisioni della ElCom non sono gravate da alcun errore materiale sostanziale (cfr. anche decisione della ElCom del 17 gennaio 2011, 952-10-045, n. marg. 21).

E. 23

Modifica successiva delle circostanze di fatto: le circostanze di fatto non sono cambiate successivamente. Ciò non viene addotto nemmeno dalla richiedente.

E. 24

Modifica successiva della situazione giuridica: la situazione giuridica non è cambiata successivamente. In una sua sentenza, il TAF ha semplicemente escluso l'applicazione dell'articolo 31b OAEI in relazione alla ricorrente interessata.

E. 25

Infine, secondo la prassi del Tribunale federale, dall'articolo 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) scaturisce il diritto all'entrata in materia su una domanda di riesame, qualora le circostanze sono cambiate notevolmente da quando è stata emanata la decisione o qualora il richiedente fa valere fatti o mezzi di prova determinanti che non erano noti durante la procedura.

E. 26

La richiedente non fa valere nuovi fatti o mezzi di prova determinanti. Da quando è stata emanata la decisione, non vi è stata nemmeno una modifica sostanziale delle circostanze, né dal punto di vista giuridico né da quello oggettivo. Nel frattempo, il TAF ha solo revocato determinati punti della decisione del 6 marzo 2009 in relazione ad una ricorrente e a seguito del ricorso di quest'ultima.

E. 27

Fatte queste considerazioni, non vi sono motivi riconosciuti che giustifichino un riesame delle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010. Di conseguenza, la domanda di riesame della richiedente si riduce prevalentemente ad un rimedio di diritto informale (formloser Rechtsbehelf).

E. 28

In linea di massima, nell'ambito di un riesame, occorre ponderare tra loro l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e dell'uguaglianza giuridica da una parte e quello della sicurezza del diritto e della protezione della buona fede dall'altra (interesse del destinatario al mantenimento della decisione). Questi due ultimi elementi hanno un'importanza maggiore in particolare in caso di un cambiamento a sfavore degli interessati (cfr. decisione TAF del 23 giugno 2008, A-8636/2007, cons. 4).

E. 29

Nella fattispecie si potrebbe argomentare che un riesame dei punti 2, frase 2, e 3 della decisione del 6 marzo 2009 nonché dei punti 4, frase 2, e 5 della decisione del 4 marzo 2010 andrebbe solamente a vantaggio della richiedente o dei gestori di centrali elettriche con una potenza elettrica di almeno 50 MW. Questo punto di vista è tuttavia troppo riduttivo: in realtà i mancati pagamenti delle centrali elettriche andrebbero a carico dei gestori di rete e dei consumatori finali direttamente collegati alla rete di trasporto. Di conseguenza, il riesame andrebbe a vantaggio della richiedente, ma non dei gestori di rete e dei consumatori finali direttamente collegati alla rete di trasporto. Pertanto, se un riesame va a svantaggio di altre parti, devono essere poste esigenze più severe per quanto concerne i motivi per un riesame e una modifica di una decisione, e questo ai fini della sicurezza del diritto e della protezione della buona fede. Di conseguenza, non si può entrare nel merito della domanda di riesame (cfr. anche decisione della ElCom del 17 gennaio 2011, 952-10-045, n. marg. 28).

7/10

E. 30

La richiedente si appella al principio della parità di trattamento: le centrali elettriche che hanno interposto ricorso e quelle che non hanno interposto ricorso verrebbero trattate in modo diverso; inoltre si creerebbe una disparità di trattamento tra i consumatori finali (n. 4.1.d della domanda). Non vi è disparità di trattamento. A differenza delle centrali elettriche ricorrenti, la richiedente non ha interposto ricorso entro i termini. Pertanto per esse la decisione è formalmente passata in giudicato, a differenza delle centrali elettriche che hanno interposto ricorso. Di conseguenza, le circostanze di fatto non sono comparabili. Il principio della parità di trattamento dà diritto al trattamento di fattispecie comparabili da parte della stessa autorità, sulla base degli stessi principi giuridici (REGINA KIENER/WALTER KÄLIN, Grundrechte, Berna 2007, n. marg. 352). Nella fattispecie la ElCom, nell'ambito della sua decisione, ha trattato tutte le parti allo stesso modo. La disparità di trattamento è dovuta al fatto che, in relazione alle centrali elettriche che hanno interposto ricorso, il TAF ha revocato o probabilmente revocherà i numeri del dispositivo delle decisioni in questione.

E. 31

La richiedente adduce complicazioni contabili nel caso in cui l'incostituzionalità dell'articolo 31b della OAEI fosse rilevante solo per le centrali elettriche che hanno

interposto ricorso. Inoltre andrebbe fatta una distinzione tra i gestori che hanno impugnato la decisione del 2009, quelli che hanno impugnato la decisione del 2010 e quelli che hanno impugnato entrambe le decisioni (cfr. n. 4.1.d della domanda). Quest'argomentazione si riferisce all'attuazione della tariffa delle centrali elettriche e non alla riscossione o meno della stessa da parte di Swissgrid SA. Le argomentazioni addotte non costituiscono pertanto un motivo di riesame. Un annullamento delle tariffe già riscosse comporterebbe per Swissgrid SA un certo onere. Tuttavia quest'onere non rappresenta un interesse preponderante rispetto a quello della sicurezza del diritto e della protezione della buona fede. Va notato che la richiedente non è toccata da quest'onere contabile.

E. 32

La richiedente teme inoltre complicazioni per quanto concerne la procedura amministrativa atta a determinare i costi effettivi delle PSRS (n. 4.1.d della domanda). Tale procedura (925-09-004) verte solamente sull'approvazione del totale dei costi delle PSRS dell'anno 2009. L'obbligo di assunzione dei costi non è invece oggetto di questa procedura. In quale misura il presente rigetto della domanda di riesame nella procedura 925-09-004 possa creare problemi in relazione ai gestori di rete che non hanno assunto la qualità di parte è un punto che non viene spiegato ulteriormente dalla richiedente e non è chiaro nemmeno alla ElCom. Pertanto i timori relativi a complicazioni nell'ambito della procedura amministrativa nel complesso non prevalgono sugli interessi della sicurezza del diritto e della protezione della buona fede.

E. 33

Infine la richiedente adduce il fatto di avere espresso una riserva nei confronti di Swissgrid SA in relazione al pagamento delle fatture (n. 4.2. della domanda). La richiedente faceva presente di procedere al pagamento delle fatture solo con "un'esplicita riserva e senza riconoscere alcun obbligo di pagamento in questo ambito" (cfr. act. 1 allegato 3). L'obbligo della richiedente di pagamento della tariffa delle centrali elettriche scaturisce dalle decisioni formalmente passate in giudizio della ElCom. La richiedente non può annullare quest'obbligo di diritto pubblico con una riserva di natura privata. Nel diritto pubblico questa riserva non ha un significato comparabile a quello che ha nel diritto privato (ad esempio art. 63 della legge federale di completamento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]).

E. 34

In conclusione, la richiedente non fa valere interessi che prevalgono su quello della sicurezza del diritto e della protezione della buona fede e quindi sull'interesse del mantenimento della decisione della ElCom.

8/10

E. 35

Visto quanto considerato non si entra nel merito della domanda di riesame della richiedente.
4 Emolumenti (tasse amministrative)

E. 36

La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia ([OE-En;

RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En).

E. 37

Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: [...] ore computabili a un'aliquota di [...] franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi), [...] ore computabili a un'aliquota di [...] franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi) e [...] ore computabili a un'aliquota di [...] franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi). Ne consegue una tassa amministrativa di [...] franchi.

E. 38

L'emolumento deve essere pagato da chi occasiona la decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha occasionato la presente decisione con la presentazione della propria domanda. Ad essa è quindi addossato il pagamento degli emolumenti.

9/10

III Sulla base di quanto considerato, si decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.